



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento di contabilità recante norme concernenti l'attività negoziale dell'Autorità;

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - c.d. DL Semplificazioni;

VISTA la propria determina a contrarre n. 164 del 23/09/2020, con la quale la procedura negoziata CIG 839210474C relativa ai lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 - ufficio di Presidenza, è stata aggiudicata alla RECIR S.R.L. - C.F. / P.IVA 05111260583, con sede legale a ROMA in via Giuseppe Pianell n.44/50, per un importo complessivo di euro 43.294,34 Iva esclusa di cui euro 6.859,53 per costi da interferenza non soggetti a sconto, per complessivi euro 52.819,10 iva inclusa;

VISTA la nota del 28 gennaio 2020 con cui l'Ufficio Affari Generali e Contratti propone la risoluzione del contratto stipulato con la RECIR S.R.L., ai sensi dell'art.108, co.3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., aggiudicataria della procedura negoziata ad inviti svoltasi sulla piattaforma Tuttogare ai sensi dell'art. 36, co. 1 e co. 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, giusta determina n.164/2020 sopracitata;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

- con la citata Determina n. 164, all'incarico di Direttore Lavori è stato nominato "STM Studio - Giacomo Gajano Saffi Mauro Gastreghini Architetti Associati";
- in data 25/9/2020 l'Autorità ha comunicato a RECIR S.R.L. l'aggiudicazione della procedura negoziata CIG 839210474C, richiedendo contestualmente - ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - gli elementi informativi indispensabili ai fini

della corretta tracciabilità dei flussi finanziari nonché il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del citato D. Lgs 50/2016;

- in data 16/10/2020 l'Autorità ha sollecitato la RECIR S.R.L. all'invio della suddetta garanzia definitiva ai fini della stipula del relativo contratto di appalto, richiesta cui l'impresa ha dato seguito in data 23/10/2020, inviando la polizza fidejussoria n. VH019278/DE rilasciata dal VHV Allgemeine Versicherung AG;
- in data 28/10/2020 il responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Contratti dell'Autorità ha sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- in data 6/11/2020 si è tenuto un incontro presso la sede dell'Autorità, a seguito del quale il suddetto contratto d'appalto è stato controfirmato dalla RECIR S.R.L. (prot. n. 0082686 del 6/11/2020); al termine dell'incontro, la RECIR S.R.L. ha effettuato un sopralluogo presso i locali interessati dalle lavorazioni;
- in data 26/11/2020 l'Impresa RECIR SRL, dopo diverse sollecitazioni da parte della D.L. e della Committenza, con comunicazione a mezzo di posta elettronica, ha trasmesso alla D.L. e all'Autorità una proposta di programmazione dei lavori per le attività di sostituzione infissi, con avvio in data 30/11/2020 (riunione e consegna parziale dei lavori), inizio lavori il 14/12/2020 e termine in data 15/1/2021. Nella comunicazione si richiedeva all'Autorità di *“poter effettuare il lavoro di smontaggio della boiserie la settimana dal 30/11 al 4/12 per riuscire ad avere gli infissi pronti per la seconda metà di dicembre”*;
- sebbene per la Direzione lavori quest'ultima fosse *“una lavorazione non prevista nel progetto e non indispensabile ai fini della realizzazione dell'opera”*, come poi chiarito nella Relazione particolareggiata dello stesso organo tecnico, l'Autorità, con spirito di collaborazione, ha accordato l'accesso di personale della RECIR S.R.L. ai locali interessati dalle lavorazioni in data 2/12/2020;
- in data 30/11/2020, con verbale della Direzione Lavori e alla presenza del Referente tecnico della ditta esecutrice, è stata disposta la consegna parziale dei lavori, concordando altresì il cronoprogramma di esecuzione dei lavori sulla base di quanto indicato dalla stessa RECIR S.R.L. nella sua predetta comunicazione del 26/11/2020 (inizio lavori il 14 dicembre 2020 e termine il 15 gennaio 2021);
- in data 02/12/2020, come sopra accennato, è stato eseguito, su richiesta della RECIR S.R.L., un sopralluogo tecnico con la Direzione Lavori presso la stanza 811 – ufficio di Presidenza per eseguire alcune misurazioni sugli infissi, nel corso del quale è stato permesso alla Ditta di rimuovere alcune parti della boiserie;
- in data 07/12/2020 viene recapitata via email alla Direzione Lavori e ai referenti dell'AGCM una richiesta dell'Impresa appaltatrice, con la quale la RECIR S.R.L. richiede una sospensione dei lavori fino al giorno 16/01/2021;
- in data 10/12/2020 la Direzione Lavori ha trasmesso all'Impresa RECIR S.R.L. la risposta in merito alla richiesta di sospensione dei termini, precisando che le motivazioni prodotte dalla RECIR S.R.L. a supporto della propria richiesta di sospensione lavori erano state ritenute non valide e sufficienti ai fini della concessione della sospensione dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- in data 14/12/2020, con verbale della Direzione Lavori e alla presenza del legale rappresentante della ditta esecutrice, è stata effettuata la consegna dei lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 – ufficio di Presidenza dell'edificio in cui ha sede l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di Piazza Verdi n.6/a – Roma all'Impresa RECIR S.R.L., con sede in via Giuseppe Pianell, 44/50 - 00159 Roma. Nella circostanza, con la sottoscrizione del verbale le parti hanno ribadito, come data di ultimazione dei lavori, quella

- del 15/01/2021, confermando pertanto il termine già concordato in occasione della firma del predetto verbale del 30/11/2020;
- con comunicazione del 17/12/2020, la RECIR S.R.L. ha inviato una nuova proposta di cronoprogramma, riportando come data di ultimazione dei lavori il 12/02/2021 (inizio lavori 19 gennaio 2021);
 - il 18/12/2020 la Direzione Lavori ha effettuato un sopralluogo presso l'area oggetto di intervento per verificare lo stato di avanzamento lavori, rilevando che non erano state eseguite le opere indicate nel programma di esecuzione dei lavori di cui al verbale del 30/11/2020, che l'area di cantiere non era stata allestita, il cantiere risultava fermo ed era assente ogni maestranza. Di conseguenza la D.L., nel rilevare il ritardo nell'avanzamento delle lavorazioni, ha invitato l'impresa esecutrice ad attivarsi per procedere con la massima speditezza;
 - in data 21/12/2020, l'Autorità ha inoltrato alla RECIR S.R.L. a mezzo pec una nota con la quale ha comunicato alla controparte la non accettazione del nuovo cronoprogramma proposto con la comunicazione del 17/12/2020, in quanto significativamente divergente dal programma di esecuzione dei lavori risultante dal verbale sottoscritto dalle parti in data 30/11/2020; nella stessa nota è stato richiamato l'impegno assunto dalla RECIR S.R.L. a realizzare i lavori entro il 15 gennaio 2021;
 - in data 22/12/2020 la Direzione Lavori ha effettuato un secondo sopralluogo presso l'area oggetto di intervento per verificare lo stato di avanzamento lavori, rilevando i medesimi ritardi nell'esecuzione delle opere di cui al precedente verbale di sopralluogo, tali da *“poter compromettere la consegna dei lavori nei tempi contrattuali previsti (ultimazione dei lavori prevista per il 15/1/2021)”*;
 - il 29/12/2020 la Direzione Lavori ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'area oggetto di intervento per verificare lo stato di avanzamento lavori, rilevando che in prima mattina la Ditta RECIR S.R.L. si era presentata per installare una recinzione per delimitare l'area esterna di cantiere, ma senza previa comunicazione alla Direzione Lavori o alla Committenza; mancando quindi qualsiasi autorizzazione ed eseguire tali operazioni, non essendo presente in cantiere la necessaria documentazione ed anche per evitare interferenze non programmate con il lavoro dell'Autorità, non è stata consentita l'installazione di alcun allestimento. Nel relativo verbale di sopralluogo, la Direzione Lavori ha evidenziato che non era stata eseguita nessuna tra le opere indicate nel programma di esecuzione lavori di cui al citato verbale del 30/11/2020, tale da determinare un *“ritardo nell'esecuzione dei lavori che l'impresa ha fin qui accumulato....difficile ad essere recuperato e tale da compromettere la buona riuscita dell'opera nel rispetto delle previsioni di programma di esecuzione contrattuale (ultimazione dei lavori prevista per il 15/1/2021)”*
 - a tale riguardo la D.L., avendo constatato che la RECIR S.R.L., con il suo comportamento, si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, in data 30/12/2020 ha inviato alla RECIR S.R.L. e all'Autorità una relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art.108.co.3 del d.lgs.50/2016, assegnando all'impresa aggiudicataria un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relazione per presentare le proprie controdeduzioni al R.U.P.;
 - in data 07/01/2021 la RECIR S.R.L. ha inviato le sue controdeduzioni, manifestando l'intenzione di non accogliere le contestazioni mosse in merito al ritardo delle lavorazioni in quanto lo stesso sarebbe stato attribuibile, a suo dire *“all'impossibilità, riscontrata per tutto il mese di ottobre e quello di novembre, di poter accedere ai locali, per effettuare le necessarie attività propedeutiche al corretto svolgimento delle lavorazioni, riconosciute formalmente anche dal Vostro verbale del 30 novembre 2020, necessarie per la produzione di un campione da sottoporre all'approvazione della D.L.”*;

- in data 19/01/2021 il R.U.P., in esito a quanto esposto dalla RECIR S.R.L. sui presunti ritardi addebitabili alla committenza, ha evidenziato che sin dal 22/10/2020 l’Autorità aveva fissato un incontro con la RECIR S.R.L. per l’effettuazione di un sopralluogo, appuntamento poi disdetto dalla stessa RECIR S.R.L., con successivo incontro concordato per la data del 6/11/2020, giorno in cui la RECIR S.R.L. avrebbe poi effettivamente svolto un sopralluogo presso i locali interessati dalle lavorazioni, senza peraltro presentare nella circostanza alcuna richiesta di smontare una porzione della *boiserie* al fine di effettuare misurazioni ritenute dalla stessa impresa necessarie ai fini della realizzazione di un campione propedeutico alla produzione degli infissi. Conclusivamente il R.U.P., valutando negativamente le controdeduzioni presentate dalla RECIR S.R.L., ha proposto di procedere alla risoluzione del contratto stipulato con la RECIR S.R.L., ai sensi dell’art.108 co.3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., per grave inadempimento della controparte, facendo interamente propri i rilievi mossi dalla Direzione Lavori, nella summenzionata Relazione particolareggiata, in merito ai ritardi ingiustificati rispetto al cronoprogramma stabilito e sottolineando come il comportamento della RECIR S.R.L. abbia ingenerato nell’Autorità l’affidamento circa la corretta e tempestiva esecuzione del contratto, soprattutto indicando un cronoprogramma poi disatteso sulla base di esigenze via via diverse (emergenza COVID, festività natalizie, particolarità degli infissi, ritardi nei sopralluoghi e nel deposito della documentazione di sicurezza);

CONSIDERATO che, in ragione di tutto quanto sopra esposto e delle risultanze dell’iter procedurale sopra descritto, tenuto conto della proposta formulata dal R.U.P., si ritengono sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la RECIR S.R.L. per l’esecuzione dei lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 – Ufficio di Presidenza dell’edificio in cui ha sede l’Autorità. CIG 839210474C, ai sensi dell’art.108 co.3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, peraltro, che quand’anche gli asseriti ritardi nell’esecuzione dei lavori fossero, in via di mera ipotesi (ampiamente smentita e confutata dallo svolgimento dei fatti e dalla relativa documentazione sopra riportata), attribuibili alla Committenza, la tesi della società risulterebbe comunque del tutto priva di pregio, in considerazione della circostanza della conferma, in ben due occasioni (verbale del 30 novembre e del 14 dicembre 2020), anche successive agli asseriti ritardi infondatamente imputati all’Amministrazione, dell’accettazione del cronoprogramma dei lavori, con termine degli stessi concordato alla data del 15 gennaio 2021;

DETERMINA

- la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.108 co.3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., stipulato con la RECIR S.R.L.;
- la riserva di escussione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore all’atto della firma del contratto di appalto, ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati, ivi comprese le eventuali penali e le eventuali maggiori spese a seguito di scorrimento della graduatoria;
- la segnalazione all’Autorità nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 213 del Codice appalti;
- la comunicazione, a cura del R.U.P., del presente provvedimento alla società RECIR S.R.L., dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.

Determina firmata elettronicamente il 01/02/2021 da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA